

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ Regolamento (CEE) n. 912/79 del Consiglio, dell'8 maggio 1979, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2511/69 e (CEE) n. 1035/72 per quanto riguarda i limoni e fissa la compensazione finanziaria per questi prodotti per il mese di giugno 1979 1
- ★ Regolamento (CEE) n. 913/79 del Consiglio, dell'8 maggio 1979, recante aumento del volume del contingente tariffario comunitario aperto dal regolamento (CEE) n. 964/78 per talune anguille della sottovoce ex 03.01 A II della tariffa doganale comune 3
- Regolamento (CEE) n. 914/79 della Commissione, del 10 maggio 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 4
- Regolamento (CEE) n. 915/79 della Commissione, del 10 maggio 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 6
- Regolamento (CEE) n. 916/79 della Commissione, del 10 maggio 1979, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva 8
- Regolamento (CEE) n. 917/79 della Commissione, del 10 maggio 1979, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto 11
- Regolamento (CEE) n. 918/79 della Commissione, del 10 maggio 1979, relativo all'apertura di una gara permanente per la vendita dell'olio d'oliva detenuto dall'organismo d'intervento italiano 13
- Regolamento (CEE) n. 919/79 della Commissione, del 10 maggio 1979, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi 15
- Regolamento (CEE) n. 920/79 della Commissione, del 10 maggio 1979, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone 17
- Regolamento (CEE) n. 921/79 della Commissione, del 10 maggio 1979, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala 19

Sommario (seguito)

Regolamento (CEE) n. 922/79 della Commissione, del 10 maggio 1979, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio 22

Regolamento (CEE) n. 923/79 della Commissione, del 10 maggio 1979, recante sospensione temporanea della fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione di prodotti del settore della carne bovina 23

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

79/450/CEE :

Decisione della Commissione, del 27 aprile 1979, che fissa gli importi massimi per la fornitura di buttermilk a titolo di aiuto alimentare nel quadro della procedura di gara di cui al regolamento (CEE) n. 695/79 24

79/451/CEE :

Decisione della Commissione, del 27 aprile 1979, che fissa gli importi massimi per le spese di fornitura di latte scremato in polvere a titolo alimentare nell'ambito della procedura di gara di cui al regolamento (CEE) n. 696/79 25

79/452/CEE :

Decisione della Commissione, del 27 aprile 1979, che fissa l'importo massimo per la fornitura di burro a titolo di aiuto alimentare nel quadro della procedura di gara di cui al regolamento (CEE) n. 697/79 26

79/453/CEE :

★ **Decisione della Commissione, del 27 aprile 1979, che esclude dal beneficio della franchigia dai dazi della tariffa doganale comune l'apparecchio scientifico denominato « Varian vacuum system Leed/Auger/RFA, type 981-2001 A2/B1 » con accessori 27**

79/454/CEE :

Decisione della Commissione, del 27 aprile 1979, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro per la quarta gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 262/79 28

79/455/CEE :

Decisione della Commissione, del 30 aprile 1979, che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli d'importazione presentate nel mese di aprile 1979 per i giovani bovini maschi destinati all'ingrasso 30

79/456/CEE :

★ **Decisione della Commissione, del 2 maggio 1979, che modifica la decisione 78/642/CEE del Consiglio relativa a misure di protezione sanitaria nei confronti della Repubblica del Botswana 31**

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CEE) N. 912/79 DEL CONSIGLIO
dell'8 maggio 1979**

che modifica i regolamenti (CEE) n. 2511/69 e (CEE) n. 1035/72 per quanto riguarda i limoni e fissa la compensazione finanziaria per questi prodotti per il mese di giugno 1979

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

considerando che l'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2511/69 del Consiglio, del 9 dicembre 1969, che prevede misure speciali per il miglioramento della produzione e della commercializzazione nel settore degli agrumi comunitari ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1122/78 ⁽⁴⁾, ha prorogato fino alla fine della campagna 1978/1979 il beneficio della compensazione finanziaria per la commercializzazione dei limoni;

considerando che le misure di cui sopra hanno favorito la commercializzazione dei prodotti di migliore qualità; che è opportuno intensificare questa tendenza, mantenendo tali misure nella prossima campagna; che, di conseguenza, occorre evitare di prendere in considerazione nel calcolo del prezzo di riferimento per i limoni, le spese di trasporto definite dall'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 325/79 ⁽⁶⁾;

considerando che, in mancanza di una decisione per l'insieme della campagna 1979/1980 e al fine di garantire la continuità, occorre adottare una misura per il mese di giugno 1979; che l'importo della compensa-

zione finanziaria valido per tale mese deve essere fissato in conformità dei criteri stabiliti dall'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2511/69;

considerando che con il regolamento (CEE) n. 652/79 del Consiglio, del 29 marzo 1979, relativo alle conseguenze del sistema monetario europeo nel quadro della politica agricola comune ⁽⁷⁾, è stato fissato il coefficiente di conversione in ECU degli importi espressi in unità di conto (UC),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 6, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2511/69, la data del 1° giugno 1979 è sostituita da quella del 1° luglio 1979.

Articolo 2

All'articolo 23, paragrafo 2, primo comma, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 1035/72, la data del 31 maggio 1979 è sostituita da quella del 30 giugno 1979.

Articolo 3

Per il mese di giugno 1979, l'importo della compensazione finanziaria per i limoni delle categorie di qualità Extra e I è fissato a 6,58 ECU per 100 kg netti.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ Parere reso il 12/16. 3. 1979 (non ancora apparso nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Parere reso il 4/5. 4. 1979 (non ancora apparso nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU n. L 318 del 18. 12. 1969, pag. 1

⁽⁴⁾ Gu n. L 142 del 30. 5. 1978, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 45 del 22. 2. 1979, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 84 del 4. 4. 1979, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 8 maggio 1979.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. MEHAIGNERIE

REGOLAMENTO (CEE) N. 913/79 DEL CONSIGLIO

dell'8 maggio 1979

recante aumento del volume del contingente tariffario comunitario aperto dal regolamento (CEE) n. 964/78 per talune anguille della sottovoce ex 03.01 A II della tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

visto il progetto di regolamento presentato dalla Commissione,

considerando che con regolamento (CEE) n. 964/78 ⁽¹⁾, il Consiglio ha aperto e ripartito tra gli Stati membri, per il periodo dal 1° luglio 1978 al 30 giugno 1979, un contingente tariffario comunitario a dazio nullo per alcune anguille della sottovoce ex 03.01 A II della tariffa doganale comune il cui volume è stato fissato a 6 100 tonnellate ;

considerando che, sulla base dei dati più recenti relativi a questo prodotto per il periodo in corso, si ha motivo di ritenere che i bisogni supplementari di importazioni nella Comunità dai paesi terzi ammontano a 1 300 tonnellate ; che è quindi opportuno aumentare di tale quantitativo il volume del contingente ; che, per salvaguardare il carattere comunitario del contingente tariffario in questione, bisogna ripartire tra alcuni Stati membri una prima parte del suddetto volume supplementare e destinare il saldo alla riserva comunitaria costituita dall'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 964/78,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il volume del contingente tariffario comunitario aperto dal regolamento (CEE) n. 964/78 per talune anguille della sottovoce ex 03.01 A II della tariffa doganale comune è portato da 6 100 a 7 400 tonnellate.

Articolo 2

1. Una prima parte dell'aumento del volume, che ammonta a 1 215 tonnellate, è ripartita come segue :

Benelux :	1 165 tonnellate,
Danimarca :	50 tonnellate.

2. La seconda parte, di 85 tonnellate, costituisce la riserva. La riserva prevista dall'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 964/78 passa così da 1 200 a 1 285 tonnellate.

*Articolo 3*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 8 maggio 1979.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

P. BERNARD-REYMOND

⁽¹⁾ GU n. L 125 del 13. 5. 1978, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 914/79 DELLA COMMISSIONE**del 10 maggio 1979****che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1254/78 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2724/78 ⁽³⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che con regolamento (CEE) n. 652/79 del Consiglio, del 29 marzo 1979 ⁽⁴⁾, è stato fissato il coefficiente di conversione in ECU degli importi espressi in unità di conto (UC);

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2724/78 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 maggio 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 maggio 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 156 del 14. 6. 1978, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 329 del 24. 11. 1978, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 84 del 4. 4. 1979, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 10 maggio 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)		
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	98,91
10.01 B	Frumento duro	158,36 ⁽¹⁾ ⁽⁵⁾
10.02	Segala	104,74 ⁽⁶⁾
10.03	Orzo	102,02
10.04	Avena	100,81
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	88,71 ⁽²⁾ ⁽³⁾
10.07 A	Grano saraceno	0,76
10.07 B	Miglio	95,67 ⁽⁴⁾
10.07 C	Sorgo	100,58 ⁽⁴⁾
10.07 D	Altri cereali	0 ⁽⁵⁾
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	153,08
11.01 B	Farine di segala	160,41
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	258,97
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	163,40

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM importato nei dipartimenti d'oltremare della Repubblica francese il prelievo è diminuito di 7,25 ECU/t conformemente al regolamento (CEE) n. 706/76.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 915/79 DELLA COMMISSIONE**del 10 maggio 1979****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,
le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1254/78⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2725/78⁽³⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;considerando che con regolamento (CEE) n. 652/79 del Consiglio, del 29 marzo 1979⁽⁴⁾, è stato fissato il coefficiente di conversione in ECU degli importi espressi in unità di conto (UC);

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 maggio 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 maggio 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

001 (1) GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.
002 (2) GU n. L 156 del 14. 6. 1978, pag. 1.
3 (3) GU n. L 329 del 24. 11. 1978, pag. 4.
(4) GU n. L 84 del 4. 4. 1979, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 10 maggio 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
		5	6	7	8
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	1,13	1,13	1,89
10.07 C	Sorgo	0	0	0	0
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
		5	6	7	8	9
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 916/79 DELLA COMMISSIONE**del 10 maggio 1979****che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 590/79⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,visto il regolamento (CEE) n. 2749/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978, relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia⁽³⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,visto il regolamento (CEE) n. 1514/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario dell'Algeria⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2761/78⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1521/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Marocco⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2761/78, in particolare l'articolo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1508/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario della Tunisia⁽⁷⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2761/78, in particolare l'articolo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo all'importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari della Turchia⁽⁸⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2766/78⁽⁹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,visto il regolamento (CEE) n. 1620/77 del Consiglio, del 18 luglio 1977, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Libano⁽¹⁰⁾,considerando che, con regolamento (CEE) n. 3131/78 del 28 dicembre 1978⁽¹¹⁾, la Commissione ha deciso di ricorrere alla procedura di gara per fissare i prelievi applicabili nel settore dell'olio d'oliva;considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2751/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978, che stabilisce le norme generali relative al regime di fissazione mediante gara del prelievo all'importazione di olio d'oliva⁽¹²⁾, per ciascuno dei prodotti in causa il tasso del prelievo minimo viene fissato in base ad un esame della situazione del mercato mondiale o ellenico e del mercato comunitario, nonché dei tassi di prelievo proposti dagli offerenti;

considerando che, in sede di riscossione del prelievo, occorre tener conto delle disposizioni che figurano negli accordi conclusi tra la Comunità e alcuni paesi terzi; che, in particolare, il prelievo applicabile per questi paesi deve essere fissato assumendo come base di calcolo il prelievo da riscuotere per le importazioni dagli altri paesi terzi;

considerando che l'applicazione delle modalità sopra esposte ai tassi di prelievo proposti dagli offerenti il 7 e l'8 maggio 1979 implica che i prelievi minimi vengano fissati come indicato nell'allegato I del presente regolamento;

considerando che con regolamento (CEE) n. 652/79 del Consiglio, del 29 marzo 1979⁽¹³⁾, è stato fissato il coefficiente di conversione in ECU degli importi espressi in unità di conto (UC);

considerando che il prelievo da riscuotere all'importazione delle olive delle sottovoci 07.01 N II e 07.03 A II, nonché dei prodotti delle sottovoci 15.17 B I e 23.04 A II della tariffa doganale comune deve essere calcolato sulla base del prelievo minimo applicabile al quantitativo di olio d'oliva contenuto in detti prodotti; che il prelievo per l'olio d'oliva riscosso non può tuttavia essere inferiore ad un importo corrispondente all'8 % del valore del prodotto importato; che tale importo viene fissato forfettariamente; che l'applicazione di tali disposizioni implica che i prelievi vengano fissati come indicato nell'allegato II del presente regolamento,

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.⁽²⁾ GU n. L 78 del 30. 3. 1979, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 331 del 28. 11. 1978, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 24.⁽⁵⁾ GU n. L 332 del 29. 11. 1978, pag. 13.⁽⁶⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 43.⁽⁷⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 9.⁽⁸⁾ GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10.⁽⁹⁾ GU n. L 332 del 29. 11. 1978, pag. 26.⁽¹⁰⁾ GU n. L 181 del 21. 7. 1977, pag. 4.⁽¹¹⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1978, pag. 60.⁽¹²⁾ GU n. L 331 del 28. 11. 1978, pag. 6.⁽¹³⁾ GU n. L 84 del 4. 4. 1979, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi minimi riscossi all'importazione di olio d'oliva sono indicati nell'allegato I.

Articolo 2

I prelievi applicabili all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva sono indicati nell'allegato II.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore l'11 maggio 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 maggio 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

ALLEGATO I

Prelievi minimi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva

(ECU / 100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Grecia	Paesi terzi
15.07 A I a)	6,00 ⁽¹⁾	36,00 ⁽¹⁾
15.07 A I b)	3,00 ⁽¹⁾	31,00 ⁽¹⁾
15.07 A I c)	12,00 ⁽¹⁾	41,00 ⁽¹⁾
15.07 A II a)	4,00	38,00 ⁽²⁾
15.07 A II b)	20,00	68,00 ⁽³⁾

⁽¹⁾ Per le importazioni degli oli di tale sottovoce tariffaria, interamente ottenuti in uno dei paesi sotto precisati e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito:

- a) per la Spagna, la Grecia e il Libano: di 0,60 ECU/100 kg.
- b) per la Turchia: di 22,36 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita dalla Turchia senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita.
- c) per l'Algeria, il Marocco e la Tunisia: di 24,78 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detti paesi senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita.

⁽²⁾ Per le importazioni degli oli di tale sottovoce tariffaria:

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,86 ECU/100 kg.
- b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,09 ECU/100 kg.

⁽³⁾ Per le importazioni degli oli di tale sottovoce tariffaria:

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 7,25 ECU/100 kg.
- b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 5,80 ECU/100 kg.

ALLEGATO II

Prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva

(ECU / 100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Grecia	Paesi terzi
07.01 N II	0,66	6,82
07.03 A II	0,66	6,82
15.17 B I a)	1,50	15,50
15.17 B I b)	2,40	24,80
23.04 A II	0,96	3,28

REGOLAMENTO (CEE) N. 917/79 DELLA COMMISSIONE
del 10 maggio 1979
che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1254/78⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che definisce, nel settore dei cereali, le norme generali relative alle concessioni delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri di fissazione del loro importo⁽³⁾, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali e dei relativi prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, conformemente allo stesso articolo, occorre anche garantire ai mercati dei cereali una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2245/78⁽⁵⁾, ha definito i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti;

considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei prodotti trasformati e degli alimenti composti a base di cereali e di riso conduce a fissare la restituzione ad un

importo che compensi il divario tra i prezzi nella Comunità e quelli praticati sul mercato mondiale;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della situazione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente;

considerando che con regolamento (CEE) n. 652/79 del Consiglio, del 29 marzo 1979⁽⁶⁾, è stato fissato il coefficiente di conversione in ECU degli importi espressi in unità di conto (UC);

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per il malto di cui all'articolo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2727/75 e soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 maggio 1979.

⁽⁶⁾ GU n. L 84 del 4. 4. 1979, pag. 1.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 156 del 14. 6. 1978, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

⁽⁴⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

⁽⁵⁾ GU n. L 273 del 29. 9. 1978, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 maggio 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

—
ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 10 maggio 1979, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Importo delle restituzioni
11.07 A I b)	86,45
11.07 A II b)	117,98
11.07 B	137,50

REGOLAMENTO (CEE) N. 918/79 DELLA COMMISSIONE

del 10 maggio 1979

relativo all'apertura di una gara permanente per la vendita dell'olio d'oliva detenuto dall'organismo d'intervento italiano

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 590/79⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 5,

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2754/78 del Consiglio⁽³⁾ prevede che la vendita dell'olio d'oliva detenuto dagli organismi d'intervento si effettua mediante gara;

considerando che, in applicazione dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 136/66/CEE, l'organismo d'intervento italiano ha acquistato, a partire dalla campagna 1975/1976, notevoli quantità di olio d'oliva;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2960/77 della Commissione⁽⁴⁾ ha fissato le condizioni di vendita mediante gara sul mercato della Comunità e per l'esportazione degli oli d'oliva; che la situazione del mercato italiano dell'olio d'oliva è attualmente favorevole alla vendita di parte degli oli in questione; che, onde agevolare il regolare approvvigionamento del mercato fino al termine della campagna in corso, occorre procedere alla vendita di tali oli nel quadro di una gara permanente;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'organismo d'intervento italiano « Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo », in appresso denominato « AIMA », indice una gara permanente, in conformità delle disposizioni del presente regolamento e del regolamento (CEE) n. 2960/77, per la vendita sul mercato della Comunità dei seguenti quantitativi di olio d'oliva provenienti dagli interventi delle campagne oleicole 1975/1976, 1976/1977 e 1977/1978:

- circa 24 000 tonnellate d'olio d'oliva vergine extra,
- circa 2 000 tonnellate d'olio d'oliva vergine fine,
- circa 4 800 tonnellate d'olio d'oliva vergine corrente,
- circa 9 000 tonnellate d'olio d'oliva vergine lampante,
- circa 15 800 tonnellate d'olio di sanse d'oliva.

Articolo 2

Il bando di gara è pubblicato il 23 maggio 1979.

Le partite di olio messe in vendita e le relative località di deposito sono affisse nella sede dell'AIMA, via Palestro 81, Roma, Italia.

Copia del bando di gara è trasmessa, senza indugio, alla Commissione.

Articolo 3

La prima serie di offerte deve pervenire all'AIMA, via Palestro 81, Roma, Italia, entro e non oltre il 6 giugno 1979 alle ore 14 (ora italiana).

Le serie di offerte successive devono essere trasmesse sempre entro e non oltre:

- il 22 giugno 1979,
- il 23 luglio 1979,
- il 23 agosto 1979,
- il 21 settembre 1979,

parimenti alle ore 14.

Per quanto riguarda gli oli d'oliva vergini lampanti, le offerte sono fatte per un olio avente 5 gradi di acidità.

Per quanto riguarda gli oli di sanse d'oliva, le offerte sono fatte per un olio avente 15 gradi di acidità.

Articolo 4

L'AIMA trasmette alla Commissione, al più tardi tre giorni dopo la scadenza di ciascun termine previsto per la presentazione delle offerte, un elenco anonimo nel quale è indicato, per ciascuna partita messa in vendita, il maggior prezzo d'offerta ricevuto.

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 78 del 30. 3. 1979, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 331 del 28. 11. 1978, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU n. L 348 del 30. 11. 1977, pag. 46.

Articolo 5

Il prezzo minimo di vendita è fissato, in conformità della procedura stabilita dall'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE, sulla base delle offerte ricevute, al più tardi l'ultimo giorno lavorativo del mese nel corso del quale sono state presentate le offerte. La decisione che fissa il prezzo minimo di vendita è notificata immediatamente allo Stato membro interessato.

Articolo 6

L'olio d'oliva è venduto dall'AIMA al più tardi il 5 di ogni mese che segue quello nel corso del quale sono state presentate le offerte.

L'AIMA comunica agli enti assuntori l'elenco delle partite non aggiudicate. L'elenco delle partite non aggiudicate è affisso nella sede dell'AIMA al più tardi il 10 di ogni mese.

Articolo 7

La cauzione di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2960/77 è fissata a 9,50 ECU/100 kg.

Articolo 8

L'indennità di magazzinaggio, di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2960/77, è pari a 1 500 lire/100 kg.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 maggio 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

REGOLAMENTO (CEE) N. 919/79 DELLA COMMISSIONE
del 10 maggio 1979
che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 590/79⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 4,

considerando che l'importo dell'integrazione prevista all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 3048/78⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 865/79⁽⁴⁾;

considerando che, in mancanza del prezzo indicativo valevole per la campagna 1979/1980 e in mancanza della maggiorazione mensile valida per i mesi di settembre e ottobre 1979 per il colza e il ravizzone, l'importo dell'integrazione, in caso di fissazione anticipata per i mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre 1979 per questi prodotti, ha potuto essere calcolato solo provvisoriamente sulla base del prezzo indicativo valevole nei mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre 1978 e sulla base della maggiorazione mensile valida nei mesi di settembre e ottobre 1978; che detto importo deve quindi essere applicato solo provvisoriamente e che dovrà essere confermato o sostituito quando il prezzo indicativo della campagna 1979/1980 e detta maggiorazione saranno noti;

considerando che con regolamento (CEE) n. 652/79 del Consiglio, del 29 marzo 1979⁽⁵⁾, è stato fissato il coefficiente di conversione in ECU degli importi espressi in unità di conto (UC);

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 3048/78 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare l'importo dell'integrazione attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'importo dell'integrazione prevista all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è fissato in allegato.
2. Tuttavia l'importo dell'integrazione in caso di fissazione anticipata, per i mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre 1979, per il colza e il ravizzone, sarà confermato o sostituito con effetto dall'11 maggio 1979 per tener conto del prezzo indicativo fissato per la campagna 1979/1980 e dell'importo della maggiorazione mensile per i mesi di settembre e ottobre 1979.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 maggio 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 maggio 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 78 del 30. 3. 1979, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 361 del 23. 12. 1978, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU n. L 108 del 4. 5. 1979, pag. 42.

⁽⁵⁾ GU n. L 84 del 4. 4. 1979, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 10 maggio 1979, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo dell'integrazione
ex 12.01	Semi di colza e ravizzone	15,797
ex 12.01	Semi di girasole	14,529

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo dell'integrazione in caso di fissazione anticipata per il mese di					
		maggio 1979	giugno 1979	luglio 1979	agosto 1979	settembre 1979	ottobre 1979
ex 12.01	Semi di colza e ravizzone	15,797	15,873	13,324 ⁽¹⁾	13,324 ⁽¹⁾	13,699 ⁽¹⁾	14,074 ⁽¹⁾
ex 12.01	Semi di girasole	14,529	14,529	14,453	14,302	—	—

⁽¹⁾ Su riserva.

REGOLAMENTO (CEE) N. 920/79 DELLA COMMISSIONE

del 10 maggio 1979

che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 590/79⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza e di ravizzone⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 852/78⁽⁴⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2300/73 della Commissione, del 23 agosto 1973, che stabilisce le modalità di applicazione degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone ed abroga il regolamento (CEE) n. 1464/73⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1234/77⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2300/73, la Commissione fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone;

considerando che il prezzo del mercato mondiale è fissato conformemente alle norme generali ed ai criteri di cui al regolamento (CEE) n. 3048/78 della Commissione, del 22 dicembre 1978, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 919/79⁽⁸⁾;

considerando che, ai fini del normale funzionamento del regime, occorre applicare per il calcolo del prezzo del mercato mondiale:

— per le monete mantenute tra di loro entro un divario istantaneo massimo in contanti del 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, rispetto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente;

considerando che con regolamento (CEE) n. 652/79 del Consiglio, del 29 marzo 1979⁽⁹⁾, è stato fissato il coefficiente di conversione in ECU degli importi espressi in unità di conto (UC);

considerando che dall'applicazione delle predette disposizioni consegue che il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo del mercato mondiale di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2300/73 è fissato in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 maggio 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 maggio 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 78 del 30. 3. 1979, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU n. L 116 del 28. 4. 1978, pag. 6.

⁽⁵⁾ GU n. L 236 del 24. 8. 1973, pag. 28.

⁽⁶⁾ GU n. L 143 del 10. 6. 1977, pag. 9.

⁽⁷⁾ GU n. L 361 del 23. 12. 1978, pag. 18.

⁽⁸⁾ Vedi pagina 15 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁹⁾ GU n. L 84 del 4. 4. 1979, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 10 maggio 1979, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone

[ECU/100 kg ⁽¹⁾]

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prezzo del mercato mondiale
ex 12.01	Semi di colza e di ravizzone	22,698

[ECU/100 kg ⁽¹⁾]

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prezzo del mercato mondiale in caso di fissazione anticipata dell'integrazione per il mese di					
		maggio 1979	giugno 1979	luglio 1979	agosto 1979	settembre 1979	ottobre 1979
ex 12.01	Semi di colza e di ravizzone	22,698	22,622	22,546	22,546	22,546	22,546

⁽¹⁾ I tassi di conversione dell'ECU in moneta nazionale, di cui all'articolo 9, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2300/73, sono i seguenti:

1 ECU =	2,51064	DM
1 ECU =	2,72077	FI
1 ECU =	39,4582	FB/Flux
1 ECU =	5,79831	FF
1 ECU =	7,08592	Dkr
1 ECU =	0,662638	£ (Irl.)
1 ECU =	0,646563	£ (GB)
1 ECU =	1 118,21	Lit

REGOLAMENTO (CEE) N. 921/79 DELLA COMMISSIONE**del 10 maggio 1979****che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1254/78 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma, prima frase,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che a norma dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75 la differenza fra i corsi od i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione ;

considerando che in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo ⁽³⁾, le restituzioni devono essere fissate prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione delle disponibilità in cereali e dei loro prezzi sul mercato della Comunità da un lato e d'altro lato, dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale ; che, in conformità dello stesso articolo, occorre assicurare ugualmente ai mercati dei cereali una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni prospettate e dell'interesse di evitare delle perturbazioni sul mercato della Comunità ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2746/75 ha definito all'articolo 3 i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione dei cereali ;

considerando che, per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, detti criteri specifici sono definiti all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2746/75 ; che, inoltre, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti considerati ; che dette quantità sono state fissate nel regolamento n. 162/67/CEE ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1607/71 ⁽⁵⁾ ;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione ;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese ; che essa può essere modificata nel periodo intermedio ;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime :

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 % un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente ;

considerando che con regolamento (CEE) n. 652/79 del Consiglio, del 29 marzo 1979 ⁽⁶⁾, è stato fissato il coefficiente di conversione in ECU degli importi espressi in unità di conto (UC) ;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 maggio 1979.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 156 del 14. 6. 1978, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.⁽⁴⁾ GU n. 128 del 27. 6. 1967, pag. 2574/67.⁽⁵⁾ GU n. L 168 del 27. 7. 1971, pag. 16.⁽⁶⁾ GU n. L 84 del 4. 4. 1979, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 maggio 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 10 maggio 1979, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Ammontare delle restituzioni
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato per le esportazioni verso : — le zone I, II, III, IV, V, VI e VII a) e b) — gli altri paesi terzi	0 65,00
10.01 B	Frumento duro	0
10.02	Segala per le esportazioni verso : — la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein — gli altri paesi terzi	85,00 97,00
10.03	Orzo per le esportazioni verso : — la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein — gli altri paesi terzi	70,00 0
10.04	Avena	73,00
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	—
10.07 C	Sorgo	—
ex 11.01 A	Farina di frumento tenero : — tenore in ceneri da 0 a 520 — tenore in ceneri da 521 a 600 — tenore in ceneri da 601 a 900 — tenore in ceneri da 901 a 1100 — tenore in ceneri da 1101 a 1650 — tenore in ceneri da 1651 a 1900	114,00 114,00 102,00 102,00 90,00 90,00
ex 11.01 B	Farina di segala : — tenore in ceneri da 0 a 700 — tenore in ceneri da 701 a 1150 — tenore in ceneri da 1151 a 1600 — tenore in ceneri da 1601 a 2000	121,00 121,00 121,00 121,00
11.02 A I a)	Semole e semolini di grano duro : — tenore in ceneri da 0 a 950 — tenore in ceneri da 951 a 1300 — tenore in ceneri da 1301 a 1500	190,00 190,00 190,00
11.02 A I b)	Semole e semolini di grano tenero : — tenore in ceneri da 0 a 520	114,00

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 1124/77 (GU n. L 134 del 28. 5. 1977).

REGOLAMENTO (CEE) N. 922/79 DELLA COMMISSIONE**del 10 maggio 1979****che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1396/78⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 7,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1550/78⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 901/79⁽⁴⁾;

considerando che con regolamento (CEE) n. 652/79 del Consiglio, del 29 marzo 1979⁽⁵⁾, è stato fissato il coefficiente di conversione in ECU degli importi espressi in unità di conto (UC);

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1550/78 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3330/74 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 maggio 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 maggio 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 170 del 27. 6. 1978, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 182 del 5. 7. 1978, pag. 17.

⁽⁴⁾ GU n. L 112 del 5. 5. 1979, pag. 15.

⁽⁵⁾ GU n. L 84 del 4. 4. 1979, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 10 maggio 1979, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido : A. Zuccheri bianchi ; zuccheri aromatizzati o colorati B. Zuccheri greggi	32,00 25,96 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

REGOLAMENTO (CEE) N. 923/79 DELLA COMMISSIONE**del 10 maggio 1979****recante sospensione temporanea della fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione di prodotti del settore della carne bovina**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 425/77⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 885/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che stabilisce, nel settore delle carni bovine, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri sulla cui base vengono fissati i loro importi⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 427/77⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, secondo comma,

considerando che il mercato della carne bovina è caratterizzato da un'incertezza per quanto concerne i

prezzi; che le restituzioni attualmente applicabili potrebbero condurre alla fissazione in anticipo delle restituzioni a scopi speculativi; che è necessario sospendere temporaneamente la fissazione in anticipo delle restituzioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

La fissazione in anticipo delle restituzioni all'esportazione dei prodotti di carne bovina, è sospesa per il periodo dall'11 al 14 maggio 1979.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 maggio 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 maggio 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 156 del 4. 7. 1968, pag. 2.

⁽⁴⁾ GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 16.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 aprile 1979

che fissa gli importi massimi per la fornitura di butteroil a titolo di aiuto alimentare nel quadro della procedura di gara di cui al regolamento (CEE) n. 695/79

(79/450/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1761/78⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando che, conformemente al regolamento (CEE) n. 695/79 della Commissione, del 4 aprile 1979, relativo alla fornitura di varie partite di butteroil, a titolo di aiuto alimentare⁽³⁾, gli organismi di intervento degli Stati membri hanno indetto una gara per la fabbricazione e le spese di fornitura di 760 tonnellate di butteroil, destinato a taluni paesi terzi e organismi beneficiari;

considerando che l'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 303/77 della Commissione, del 14 febbraio 1977, recante modalità generali d'applicazione per la fornitura di latte scremato in polvere e di butteroil a titolo di aiuto alimentare⁽⁴⁾, prevede che, tenuto conto delle offerte ricevute, sia fissato per ogni partita messa in gara un importo massimo o si decida di non dar seguito alla gara;

considerando che, in base alle offerte ricevute, è opportuno fissare gli importi massimi ai livelli sotto indicati;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli importi massimi da prendere in considerazione ai fini della gara di cui al regolamento (CEE) n. 695/79 sono fissati come segue:

- partita B: 1 417 970 ECU,
- partita C: 1 386 608 ECU.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(2) GU n. L 204 del 28. 7. 1978, pag. 6.

(3) GU n. L 87 del 7. 4. 1979, pag. 5.

(4) GU n. L 43 del 15. 2. 1977, pag. 1.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 aprile 1979

che fissa gli importi massimi per le spese di fornitura di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare nell'ambito della procedura di gara di cui al regolamento (CEE) n. 696/79

(79/451/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1761/78⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando che, conformemente al regolamento (CEE) n. 696/79 della Commissione, del 4 aprile 1979, relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare⁽³⁾, gli organismi di intervento degli Stati membri hanno indetto una gara per le spese di fornitura di 4 000 tonnellate di latte scremato in polvere destinate a taluni paesi terzi e organismi beneficiari;

considerando che l'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 303/77 della Commissione, del 14 febbraio 1977, recante modalità generali d'applicazione per la fornitura di latte scremato in polvere e di butteroil a titolo di aiuto alimentare⁽⁴⁾, prevede che, tenuto conto delle offerte ricevute, sia fissato per ogni partita oggetto della gara, un importo massimo o si decida di non dar seguito alla gara;

considerando che, in base alle offerte ricevute, è opportuno fissare gli importi massimi ai livelli sotto indicati;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli importi massimi da prendere in considerazione ai fini della gara di cui al regolamento (CEE) n. 696/79 sono fissati come segue:

- partita A 1 : 6 163 ECU,
- partita A 2 : 8 991 ECU,
- partita A 3 : 8 991 ECU,
- partita A 4 : 6 024 ECU,
- partita A 5 : 8 877 ECU,
- partita B : 11 888 ECU.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(2) GU n. L 204 del 28. 7. 1978, pag. 6.

(3) GU n. L 87 del 7. 4. 1979, pag. 8.

(4) GU n. L 43 del 15. 2. 1977, pag. 1.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 aprile 1979

che fissa l'importo massimo per la fornitura di burro a titolo di aiuto alimentare nel quadro della procedura di gara di cui al regolamento (CEE) n. 697/79

(79/452/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1761/78⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,considerando che, conformemente al regolamento (CEE) n. 697/79 della Commissione, del 4 aprile 1979, relativo alla fornitura di una partita di burro a titolo di aiuto alimentare⁽³⁾, gli organismi di intervento degli Stati membri hanno indetto una gara per la fabbricazione e le spese di fornitura di 1 000 tonnellate di burro, destinato all'India;considerando che l'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 303/77 della Commissione, del 14 febbraio 1977, recante modalità generali d'applicazione per la fornitura di latte scremato in polvere e di butteroil a titolo di aiuto alimentare⁽⁴⁾, prevede che, tenuto conto delle offerte ricevute, sia fissato per ogni partita messa in gara un importo massimo o si decida di non dar seguito alla gara;

considerando che, in base alle offerte ricevute, è opportuno fissare gli importi massimi ai livelli sotto indicati;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'importo massimo da prendere in considerazione ai fini della gara di cui al regolamento (CEE) n. 697/79 è fissato a 2 821 447 ECU.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 204 del 28. 7. 1978, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. L 87 del 7. 4. 1979, pag. 14.

⁽⁴⁾ GU n. L 43 del 15. 2. 1977, pag. 1.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 27 aprile 1979****che esclude dal beneficio della franchigia dai dazi della tariffa doganale comune l'apparecchio scientifico denominato « Varian vacuum system Leed/Auger/RFA, type 981-2001 A2/B1 » con accessori**

(79/453/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1798/75 del Consiglio, del 10 luglio 1975, relativo all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale ⁽¹⁾,visto il regolamento (CEE) n. 3195/75 della Commissione, del 2 dicembre 1975, che determina le disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1798/75 ⁽²⁾, in particolare gli articoli 4 e 5,

considerando che, con lettera del 26 ottobre 1978, il governo danese ha chiesto alla Commissione di avviare la procedura prevista dagli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 3195/75 allo scopo di determinare se l'apparecchio denominato « Varian vacuum system Leed/Auger/RFA, type 981-2001 A2/B1 », con accessori, utilizzato nel quadro di ricerche nel settore della fisica delle superfici di materie solide, debba essere considerato o no come un apparecchio scientifico e, in caso di risposta affermativa, se apparecchi di valore equivalente sono attualmente fabbricati nella Comunità;

considerando che, in conformità delle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 3195/75, un gruppo di esperti, composto dai rappresentanti di tutti gli Stati membri, si è riunito il 29 marzo 1979 nell'ambito del comitato delle franchigie doganali allo scopo di esaminare questo caso particolare;

considerando che da tale esame risulta che l'apparecchio in questione, completo dei suoi accessori, costituisce un insieme per l'analisi delle superfici; che le sue caratteristiche tecniche obiettive, quali l'elevatissimo vuoto che può raggiungere nonché l'uso cui è destinato, ne fanno un apparecchio specificamente atto alla ricerca scientifica; che, di conseguenza, esso

deve essere considerato come un apparecchio scientifico;

considerando tuttavia che, sulla base delle informazioni raccolte presso gli Stati membri, apparecchi di valore scientifico equivalente a detto apparecchio, che possono essere impiegati per gli stessi scopi, sono attualmente fabbricati nella Comunità; che tale è il caso, in particolare, dell'insieme per analisi « LAS 2000 » fabbricato dalla ditta Riber SA, 22 bis, boulevard de l'Hôpital Stell, 92503 Rueil Malmaison/France,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. L'apparecchio denominato « Varian vacuum system Leed/Auger/RFA, type 981-2001 A2/B1 » deve essere considerato come un apparecchio scientifico.

2. Non sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1798/75 del Consiglio, del 10 luglio 1975, per l'ammissione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune dell'apparecchio scientifico di cui al paragrafo 1.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 1979.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 184 del 15. 7. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 316 del 6. 12. 1975, pag. 17.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 aprile 1979

che fissa i prezzi minimi di vendita del burro per la quarta gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 262/79

(79/454/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1761/78⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure d'intervento sul mercato del burro e della crema di latte⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2714/72⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 7 bis,

considerando che, ai sensi del regolamento (CEE) n. 262/79 della Commissione, del 12 febbraio 1979, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro destinato alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 545/79⁽⁶⁾, gli organismi d'intervento hanno indetto una gara permanente per la vendita di taluni quantitativi di burro da essi detenuti;

considerando che l'articolo 16 di tale regolamento prevede che, tenuto conto delle offerte ricevute, sia fissato un prezzo minimo di vendita eventualmente

differenziato secondo la destinazione prevista e secondo il tenore in materie grasse del burro o sia deciso di non dar corso alla gara; che gli importi del deposito cauzionale di trasformazione devono essere fissati tenendo conto della differenza tra i prezzi minimi e il prezzo di mercato del burro;

considerando che è opportuno fissare, in ragione delle offerte presentate in occasione della quarta gara particolare, i prezzi minimi di vendita ai livelli sotto indicati e determinare in conseguenza i depositi di trasformazione;

considerando che con regolamento (CEE) n. 652/79 del Consiglio, del 29 marzo 1979⁽⁷⁾, è stato fissato il coefficiente di conversione in ECU degli importi espressi in unità di conto (UC);

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per la quarta gara particolare effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 262/79, per la quale il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 24 aprile 1979, i prezzi minimi di vendita e i depositi cauzionali sono fissati come segue:

Destinazione del burro (articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 262/79)	Tenore in materie grasse del burro	Prezzo minimo di vendita (in ECU per 100 kg di burro)	Deposito cauzionale di trasformazione (in ECU per 100 kg di burro)
Formula A e/o C	Uguale o superiore a 82 %	106	202
	Inferiore a 82 %	103,40	197,07
Formula B	Uguale o superiore a 82 %	157	151
	Inferiore a 82 %	—	—

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(2) GU n. L 204 del 28. 7. 1978, pag. 6.

(3) GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1.

(4) GU n. L 291 del 28. 12. 1972, pag. 15.

(5) GU n. L 41 del 16. 2. 1979, pag. 1.

(6) GU n. L 72 del 23. 3. 1979, pag. 16.

(7) GU n. L 84 del 4. 4. 1979, pag. 1.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 1979

che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli d'importazione presentate nel mese di aprile 1979 per i giovani bovini maschi destinati all'ingrasso

(79/455/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 425/77⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 4, lettera a),

considerando che il regolamento (CEE) n. 543/79 della Commissione⁽³⁾, ha fissato il quantitativo di giovani bovini maschi che possono essere importati a condizioni speciali per il secondo trimestre 1979; che, per le domande di titoli d'importazione presentate da ciascuno dei gruppi interessati di cui allo stesso regolamento, i titoli vengono rilasciati conformemente alle disposizioni della presente decisione;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I titoli d'importazione per i giovani bovini maschi destinati all'ingrasso, per i quali sono state presentate domande nel periodo dal 1° al 10 aprile 1979, vengono rilasciati come segue:

1. i quantitativi chiesti in Italia:

- a) per capi di peso vivo da 220 a 300 kg, provenienti dalla Jugoslavia:

aa) dai produttori agricoli o dalle loro organizzazioni professionali sono ridotti del 68,085 %;

bb) dagli altri interessati sono ridotti del 98,922 %;

b) per capi di peso vivo fino a 300 kg, provenienti da altri paesi terzi:

aa) dai produttori agricoli o dalle loro organizzazioni professionali, sono ridotti dell'84,670 %;

bb) dagli altri interessati, sono ridotti del 99,658 %;

2. i quantitativi chiesti negli altri Stati membri:

a) per capi di peso vivo da 220 a 300 kg, provenienti dalla Jugoslavia sono attribuiti integralmente;

b) per capi di peso vivo fino a 300 kg, provenienti da altri paesi terzi, sono ridotti del 32,362 %.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 72 del 23. 3. 1979, pag. 13.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 maggio 1979

che modifica la decisione 78/642/CEE del Consiglio relativa a misure di protezione sanitaria nei confronti della Repubblica del Botswana

(79/456/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 77/98/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15,vista la decisione 78/642/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, relativa a misure di protezione sanitaria nei confronti della Repubblica del Botswana ⁽³⁾, modificata dalla decisione 78/771/CEE della Commissione ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che la suddetta decisione, tenuto conto segnatamente della situazione sanitaria esistente nella Repubblica del Botswana, delle misure applicate dalle autorità di detto paese per combattere l'afta epizootica ed evitare il propagarsi di questa malattia nelle altre regioni indenni, ha dato facoltà agli Stati membri d'importare nel loro territorio, a determinate condizioni e in provenienza da determinate regioni, carni fresche in provenienza da questo paese ;

considerando che, stando alle informazioni fornite dall'autorità della Repubblica del Botswana, il distretto di Ghanzi è indenne da afta epizootica dal 1934 ; che questo distretto è nettamente separato dalle regioni della Repubblica del Botswana in cui si è manifestata l'afta epizootica ; che d'altro canto per quanto riguarda la malattia in causa la situazione in queste regioni è

migliorata ; che è quindi possibile consentire al distretto di Ghanzi d'esportare carni fresche verso gli Stati membri ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La decisione 78/642/CEE è modificata come segue :

1. all'articolo 1 il nome « Ghanzi » è inserito prima del nome « Kweneng » ;
2. al punto IV, paragrafo 1, comma a), primo trattino, del certificato sanitario figurante nell'allegato, il nome « Ghanzi » è inserito prima del nome « Kweneng ».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 maggio 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

⁽²⁾ GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 81.

⁽³⁾ GU n. L 213 del 3. 8. 1978, pag. 15.

⁽⁴⁾ GU n. L 257 del 20. 9. 1978, pag. 16.